REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1196/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 9/2010 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Danisco Animal Nutrition)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'impiego di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso dal regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione ([2]), per suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011 della Commissione ([3]) e per specie avicole minori, anatre escluse, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione ([4]).

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato in questione riducendo il suo tenore minimo da 2 500 U/kg a 625 U/kg per quanto riguarda l'impiego per galline ovaiole. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(3) Nel suo parere del 22 maggio 2012 ([5]) l'Autorità ha concluso che, alle nuove condizioni d'impiego proposte, il preparato in questione è efficace alla dose minima richiesta di 625 U/kg. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 9/2010.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 9/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) GU L 3 del 7.1.2010, pag. 10.
([3]) GU L 143 del 31.5.2011, pag. 10.
([4]) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 68.
([5]) *The EFSA Journal 2012*; 10(6):2739.

ALLEGATO

Il testo dell'allegato al regolamento (UE) n. 9/2010 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a11	Danisco Animal Nutrition (persona giuridica Danisco (UK) Limited)	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	*Composizione dell'additivo* Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) con attività minima di 40 000 U (1)/g *Caratterizzazione della sostanza attiva* endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) *Metodo analitico* (2) Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione dei frammenti di sostanza colorata idrosolubile prodotti dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi su arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina a pH 4,25 e a 50 °C.	Polli da ingrasso		625 U		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Da utilizzare in mangimi ricchi in polisaccaridi non amilacei (principalmente beta-arabinoxilani).	13 gennaio 2020
				Galline ovaiole		625 U			
				Anatre		625 U			
				Tacchini da ingrasso		1 250 U			

(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,5 micromole di zuccheri riduttori (espressi in equivalenti xilosio) al minuto da un substrato di arabinoxilano di avena/farro reticolato con pH 5,3 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/UERLs/UERL_feed_additives/Pages/index.aspx»